



R.G. n. 14534/2016

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

in persona della giudice onoraria

dr.ssa Daniela Mingozzi ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 35 comma 10 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e ex art. 19 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n.150

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione Forlì-Cesena, Id. [REDACTED] emesso in data 23 maggio 2016 e notificato il 5 agosto 2016.

* *

Con ricorso depositato in data 29 settembre 2016, [REDACTED] nato il [REDACTED] in Senegal, ha proposto rituale impugnazione avverso il provvedimento sopra indicato, chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, alla protezione umanitaria.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha comunicato motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.

All'udienza del 17.3.2017, dopo aver sentito personalmente il ricorrente con l'assistenza del suo difensore, la giudice onoraria ha riservato la decisione.

* *



Il ricorrente è un uomo di quasi 32 anni, originario di Boula, un villaggio nella regione di Tambacounda, di mestiere muratore e pastore.

Fonda la sua domanda di protezione sul timore di essere arrestato, oppure costretto a lavorare senza retribuzione per dieci anni, non essendo in grado di risarcire il suo datore di lavoro dei danni conseguenti ad incendio da lui appiccato durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative.

Con il provvedimento impugnato, la Commissione territoriale, pur non dubitando della credibilità del racconto del richiedente, ha ritenuto non sussistenti né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né il rischio effettivo di danno grave nel senso di cui all'art. 14 D.Lgs 251/2007 né le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, osservando che trattasi di fatti di natura puramente economica, privata e risarcitoria.

In sintesi, il ricorrente ha raccontato in udienza che il tetto della casa del suo datore di lavoro era fatto di paglia ed egli, come già in precedenza aveva fatto altre volte, in un'occasione l'aveva tolta per metterne di nuova, dando fuoco a quella vecchia.

A causa di un forte vento, sprigionatosi all'improvviso, le fiamme si erano però estese ed avevano distrutto otto edifici, fra cui la casa del suo titolare ed alcuni ricoveri per il bestiame, causando anche la morte di alcuni animali che vi si trovavano custoditi all'interno.

Il padrone, per non denunciarlo, pretendeva un risarcimento di 10 milioni di Franchi CFA, somma che egli non era in grado di pagare.

Su interessamento del suo capo villaggio, vi era stata una riunione in occasione della quale, dopo un po' di trattative, gli era stato proposto o di pagare 7 milioni di Franchi CFA oppure lavorare 10 anni senza paga per il danneggiato.

Non avendo danaro, egli non aveva potuto far altro che accettare quest'ultima opzione.

Tuttavia, aveva moglie e figli piccoli da mantenere per cui, dopo aver lavorato a queste condizioni per sei mesi, se ne era andato ed aveva lasciato il Senegal.



Giunto in Italia, aveva parlato col padre il quale gli aveva riferito sia che il suo ex datore di lavoro era andato più volte a casa a cercarlo sia di temere che anche la polizia lo stesse ricercando. Ad oggi, comunque, la polizia non l'ha cercato.

Le suesposte dichiarazioni rese dal ricorrente, nel loro complesso, rispettano gli indicatori di buona fede soggettiva dettati dall'art. 3, quinto comma, D.Lgs 251/2007 e vanno pertanto ritenute veritiere.

Sulla base delle stesse, non vi sono però i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) o b) D.Lgs 251/2007.

Il ricorrente non risulta ricercato dalla Polizia e non risultano condanne a suo carico.

Vi è poi a dire -in linea di principio- che dalle COI si evince la presenza di numerosi casi di mal funzionamento e corruzione dei sistemi poliziesco e giudiziario senegalesi ed anche di alcuni casi di violazioni dell'art. 3 CEDU, ma non in una misura tale da fare ritenere che si tratti di una caratteristica dell'intero sistema.

Nel caso di specie, non emergono specifiche ragioni di rischio (per motivi di religione, etnia, condizioni di salute o altro) ma solo un generico timore di venire arrestato per un reato comune (l'incendio è disciplinato dal codice penale senegalese agli artt. 406 e segg.).

Quanto poi alle condizioni carcerarie, la Corte EDU ha determinato una lista non esaustiva di fattori da tenere presenti per stabilire se le stesse integrino la violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Tra questi vi sono le ragioni della detenzione, la probabile durata della stessa, il probabile tipo di struttura carceraria, l'età del richiedente, il genere, la situazione socio-economica e di salute, la possibilità di fruire di supporto familiare o da parte di amici.

Le condizioni carcerarie senegalesi, pur essendo dure e misere non sono così sistematicamente inumane e pericolose per la vita da integrare l'alta soglia dell'articolo 3 Cedu.

Come evidenziato anche in ricorso, i principali problemi sono legati al sovraffollamento, alle condizioni igieniche e al cibo.



Nel caso in esame non emergono circostanze particolari o di vulnerabilità che portino a ritenere che le condizioni di un'ipotetica detenzione potrebbero violare il citato art. 3 Cedu.

Si confrontino in tema:

-Freedom House, *Freedom in the World 2017 - Senegal*, 12 July 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59831e803.html>

-United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal*, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec89d3c.html>

-Amnesty International, *Amnesty International Report 2016/17 - Senegal*, 22 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58b033b9a.html>

Non vi sono i presupposti nemmeno per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007, non essendo il Senegal in generale né la zona di provenienza del ricorrente nello specifico (regione di Tambacounda) afflitta da conflitto armato, presupposto imprescindibile per l'applicazione della suddetta protezione (cfr. CGUE 30/1/2014, causa C-285/12 Diakité al paragrafo 29: “A questo riguardo, occorre rilevare che, mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva [COM(2001) 510 def.], la definizione di danno grave, che figurava all'articolo 15, lettera c), della direttiva, prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha, invece, optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”).

Si confrontino sulla situazione del Paese:

-International Committee of the Red Cross (ICRC), *Annual Report 2016 - Dakar (regional)*, 23 May 2017, in <http://www.refworld.org/docid/59490d982.html>.

-Freedom House, *Freedom in the World 2017 - Senegal*, 12 July 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59831e803.html>

-United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal*, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec89d3c.html>



-Amnesty International, *Amnesty International Report 2016/17 - Senegal*, 22 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58b033b9a.html>

Essendo risultato credibile il racconto del ricorrente, si ritiene invece che vada accolta la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria.

Appare ragionevole ritenere che se egli venisse attualmente rimpatriato rimarrebbe privo dei mezzi di sostentamento per sé e per la famiglia -composta dalla moglie e quattro bambini-trovandosi costretto a lavorare per anni senza retribuzione per risarcire l'ingente danno provocato.

Inoltre, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, in Italia il ricorrente si è impegnato su vari fronti ed ha, fra l'altro, trovato lavoro stagionale come giardiniere (presso la Coop. Sociale a r.l. ██████████).

Ciò gli può offrire l'opportunità di guadagnare in tempi molto più rapidi la somma di cui è debitore.

Si ritengono sussistere, pertanto, quanto meno sotto il profilo umanitario, elementi tali da poter trovare tutela mediante l'applicazione dell'art. 5, sesto comma, D.Lgs. 286/1998.

Spese di lite compensate in ragione della natura del procedimento e della contumacia del Ministero convenuto.

PQM

La giudice onoraria,
accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di ██████████ nato in Senegal il ██████████, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma sesto, D.Lgs 286/1998.

Compensa le spese del giudizio.

Bologna, 14 ottobre 2017

La giudice onoraria
Daniela Mingozi

